

CONTROLLO

La vigilanza del sindaco nelle società con amministratore unico

di Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani

Convegno di aggiornamento

Revisione legale: focus sulle linee guida dei controlli di qualità

Scopri di più

Nel set delle **Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate** in vigore **dall'1.1.2025** è presente la **Norma n. 4.4** che si rivolge alla particolare situazione del Collegio sindacale (o sindaco unico) nominato in società aventi l'organo amministrativo nella forma dell'**amministratore unico**. Infatti, **l'assenza della collegialità dell'organo amministrativo** pone, dal lato dell'organo di controllo, alcuni **fisiologici limiti alla attività di vigilanza**, che si manifestano in modo particolare nella **concentrazione** su di un'unica persona di **poteri ordinari e straordinari di gestione**, e sull'**assenza di un obbligo di verbalizzazione** esplicita delle decisioni gestorie, ove non appositamente previsto dallo statuto sociale.

La Norma 4.4 fissa un **principio generale** secondo cui, in presenza di un amministratore unico, il collegio sindacale è tenuto a **chiedere informazioni a tale soggetto** con una **cadenza almeno semestrale**, in condizioni ordinarie; laddove emergessero delle situazioni che facessero emergere **"rischi significativi"** o sintomi di **"crisi d'impresa"** sarebbe opportuno – afferma la Norma di comportamento – che tali informazioni venissero assunte invece **ogni trimestre**. Aggiungiamo noi che, in circostanze particolari, la **sensibilità professionale** del sindaco potrà indurre a una **richiesta di informativa** all'amministratore unico o, ove designati, a **procuratori speciali** della società, o anche a **responsabili di funzione**, con una **frequenza ancora più ravvicinata**.

L'oggetto delle richieste di informativa del Collegio sindacale è rappresentato, soprattutto, dai contenuti delle **decisioni più rilevanti** e dei **fatti di gestione** che possono essere **fonte di rischi significativi** per la società.

Circa le modalità con cui il **flusso informativo** dall'amministratore unico al Collegio sindacale può trovare concretizzazione, la Norma di comportamento riporta le seguenti:

- **richieste formulate per iscritto, a mezzo PEC** inviata di norma dal Presidente del Collegio sindacale previa condivisione con gli altri membri o, se del caso, a maggioranza;
- consultazione del **libro delle determine dell'amministratore unico**, ove questo fosse

istituito e la prassi o lo statuto societario ne prevedessero la formalizzazione;

- **richieste a mezzo posta elettronica** ordinaria;
- interlocuzioni verbali in occasione delle **periodiche attività di verifica**.

Rimane sempre, anche in questa circostanza, la raccomandazione per cui il Collegio sindacale è bene che **trasmetta all'amministratore il proprio verbale**, o che ne chieda la **sottoscrizione a titolo di conferma** circa il fatto che quanto ivi riportato corrisponda alle informazioni fornite dall'amministratore stesso; una prassi, questa, che viene tuttavia **raramente applicata** nella pratica professionale, ricorrendo più spesso alla trasmissione del verbale per conoscenza a **mezzo strumenti elettronici**, quando in esso sono appunto riportate **informazioni rilevanti verbalmente riferite** dalla persona dell'amministratore.

Qualora il Collegio sindacale si dovesse imbattere nella posizione dell'amministratore unico che **rifiuta di fornire le informazioni** e i dati richiesti, subentrano allora i **poteri reattivi** di indagine, segnalazione e intervento, tuttavia, assai complicati da porre concretamente in essere; nei **casi più gravi**, si può giungere anche all'adozione delle iniziative che sono oggetto di disamina nelle **Norme 6.2** (il riscontro di **fatti censurabili**) e **6.4** (la **denuncia** ai sensi dell'[articolo 2409, cod. civ.](#)).

Va da sé che, anche in presenza di un amministratore unico, il Collegio sindacale sarà chiamato a vigilare sulla **adeguatezza dell'assetto organizzativo** della società; sarà, quindi, assai rilevante che il sistema organizzativo e di governance della società contempli un'adeguata **adozione di deleghe di funzione** per assicurare la conduzione degli affari e il funzionamento di **sistemi di controllo** e di verifica. La concentrazione dei poteri gestori nella figura dell'amministratore unico, infatti, **non esime costui dal dovere di assicurare che l'organizzazione aziendale** sia dotata di un sistema organizzativo adeguato alle sue **dimensioni**, la **natura** dell'attività svolta e la sua **complessità**.